



Convenzione

fra la scuola I.P.SO Istituto di Psicologia Somato-Relazionale e l'Ente

[inserire il nome dell'Ente proponente]

al fine di regolamentare il tirocinio pratico dei propri allievi

TRA

La Scuola I.P.SO. Srl con sede legale in Via Kramer, 6 – 20129 Milano P.IVA e C.F. 02041790037, in seguito indicata "Scuola", rappresentata da Luciano Marchino, nato a Milano il 03/04/1948 C.F. MRCLCN48D03F205T, residente a Milano in Via C. Pisacane 55, in qualità di Direttore scientifico

E

l'Ente

_____ [*inserire tutti i riferimenti anagrafici e fiscali*],
in seguito indicato "Ente", rappresentato da

_____ [*inserire tutti i riferimenti anagrafici e fiscali*]
in qualità di _____ [*inserire il ruolo o la qualifica*]

PREMESSO CHE

il tirocinio per l'attività di counseling presso strutture pubbliche o private ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di attività di counseling;

CONSIDERATO CHE

lo svolgimento del tirocinio risponde altresì all'interesse dell'azienda o associazione ad acquisire e mettere a confronto metodiche ed esperienze diverse nell'ambito della relazione di aiuto;

RITENUTO CHE

le esigenze indicate in premessa possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra la Scuola e l'Ente ;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Tra la Scuola e l'Ente viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola di svolgere il tirocinio nel campo specifico del Counseling presso le strutture dell'Ente ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica.

Art. 2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Ente accoglie ogni anno il numero di allievi della Scuola che ritiene opportuno, distribuiti nell'arco solare, per un totale di 150 ore annue per allievo. Il numero di allievi e di ore potrà essere modificato sulla base delle disponibilità e delle esigenze di servizio e verrà concordato successivamente tra l'Allievo ed il Responsabile della struttura interessata compatibilmente con le attività istituzionali di entrambe le parti.

Art. 3

Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione tecnico-organizzativa e professionale di un Referente del servizio prescelto su indicazione del responsabile del Servizio stesso tra le figure professionali dell'area psico-sociale con esperienza almeno triennale. Qualora l'Ente non posseda personale che possa offrire supervisione professionale all'allievo, sarà cura dello stesso, avvalersi di tale indispensabile servizio, a proprie spese, da un idoneo professionista di sua scelta.

Art. 4

La supervisione dell'esperienza formativa sarà curata dalla Scuola.

Art. 5

Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabiliti dai Responsabili del servizio e comunicati al tirocinante che ne informerà la Scuola.

Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- rispettare il Codice Deontologico di Assocounseling;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute previsti dall'Ente;
- mantenere la prevista riservatezza su dati, informazioni e tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il mancato rispetto delle norme o dei comportamenti sopradetti potrà determinare l'interruzione del tirocinio.

Art. 7

Le parti convengono che nessun onere diretto o indiretto (es. retribuzione, contribuzione previdenziale o assistenziale, rimborso spese, etc.) dovrà gravare sul bilancio dell'Ente per la presente convenzione. Il tirocinante garantirà che al momento dell'inizio del tirocinio sarà fornito di polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi qualora l'Ente non ne disponga di una propria.

Art. 8

Le parti convengono altresì che l'effettuazione del tirocinio non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né di un contratto di formazione-lavoro né lo svolgimento di prestazioni da libero professionista.

Le parti convengono che altresì gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente e non sarà corrisposta loro nessuna retribuzione né contribuzione previdenziale o assistenziale.

Art. 9



Lo staff didattico della Scuola informa gli allievi sugli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

Art. 10

La presente convenzione avrà durata annuale e potrà essere rinnovata di anno in anno con rinnovo tacito, salvo disdetta da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Data _____

Per la Scuola

Per l'Ente

Il Rappresentante Legale o il Responsabile

Il Rappresentante Legale o il Responsabile

Copia convenzione per: Scuola, Ente e Tirocinante